

Benjamin STRAUMANN, *Roman Law in the State of Nature. The Classical Foundations of Hugo Grotius' Natural Law*, «Ideas in context», 108, Cambridge University Press, Cambridge 2015, XVI+257 pp., ISBN 9781107470163.

Benjamin Straumann, Professore di Storia presso l'Università di Zurigo e Professore ricercatore di Civiltà e Letterature Classiche presso l'Università di New York, ha focalizzato il proprio ambito di ricerca sullo studio della storia del diritto, sintetizzato in pubblicazioni quali *Oikeiosis and appetitus societatis. Hugo Grotius' Ciceronian argument for natural law and just war*, «Grotiana» 24-25, 2003-2004, 41-66, e *Is Modern Liberty Ancient? Roman Remedies and Natural Rights in Hugo Grotius's Early Works on Natural Law*, «Law and History Review» 27, 2009, 55-85, trasfusa, almeno parzialmente, nel volume qui recensito, che rappresenta un'innovativa e dettagliata interpretazione del pensiero giuridico di Grozio, universalmente riconosciuto quale fondatore del moderno diritto internazionale: la sua concezione, fondata su una distinzione piuttosto netta ed evidente tra il diritto naturale, generato direttamente dalla ragione ed espressione della natura umana, e il diritto positivo, imposto dal potere e territorialmente limitato, è stata variamente interpretata, in particolar modo in relazione al suo approccio alle fonti e alla selezione delle stesse, in ragione dell'intento perseguito mediante la sua costruzione teorica.

Tali tematiche sono affrontate, nell'opera di Straumann, in nove capitoli, il cui contenuto è illustrato nell'introduzione: nel primo (*Natural law in historical context*) vengono descritti i profili principali del pensiero di Grozio e le motivazioni politiche alla base delle sue opere, le cui fonti sono oggetto di approfondimento del secondo capitolo (*A novel doctrine of the sources of law – Nature and the classics*). La terza parte (*The influence of classical rhetoric on Grotius' method*) affronta il tema della connessione tra la metodologia del filosofo e quella della retorica classica e le influenze di quest'ultima nella delineazione del binomio tra il diritto naturale e quello positivo. Il capitolo successivo (*Social instinct or self-preservation?*) tratta le fondamenta del diritto naturale, così come proposto da Grozio e, specificamente, il concetto, proprio della filosofia stoica, della *oikeiosis*, così come delineata da Cicerone. Nel quinto capitolo (*Justice for the state of nature – From Aristotle to the Corpus iuris*), assume rilievo primario la concezione aristotelica e, in particolare, la predilezione di Grozio per la giustizia retributiva, a discapito di quella distributiva.

Il capitolo sesto (*Grotius' concept of the state of nature*), come desumibile dal titolo, espone l'idea del filosofo dello stato di natura, confrontandola con quella di Hobbes e leggendola in connessione con le azioni della Compagnia olandese nel Sud Est asiatico e con la nozione romana di *bellum iustum*. Tale ultimo elemento, insieme a quelli del libero commercio, dei diritti naturali, del diritto all'autodifesa, del diritto di proprietà e del rispetto delle previsioni negoziali, integra il nucleo centrale delle tematiche trattate nel settimo (*Roman remedies in the state of nature*) e nell'ottavo capitolo (*Natural rights and just wars*), in cui si mette in luce come i diritti ritenuti naturali da Grozio ricalchino, nei loro profili essenziali, quelli contenuti nel *Digesto*. Infine, nell'ultima parte del volume (*Enforcing natural law*), l'Autore illustra i rimedi punitivi che, secondo il filosofo, risultano un corollario ineludibile della sussistenza di un sistema di diritto naturale, consentendo di sanzionare, universalmente, qualsiasi violazione di tale assetto.

Premessa la ripartizione generale dell'opera, più nel dettaglio la distinzione tra i diversi sistemi di diritto è considerata già nel primo capitolo, laddove viene analizzata la dottrina del filosofo, contenuta nel secondo capitolo del *De iure praedae, Prolegomena*; in quella sede venivano distinti i principi normativi posti alla base del diritto naturale. Il primo individuava la volontà di Dio quale fonte fondamentale e primaria di legge, in senso propriamente ontologico (*ius gentium primum*); il secondo, invece, era immanente all'essere umano in quanto dotato di razionalità, anch'essa immutabile e non fondata su basi convenzionali, bensì sulla *recta ratio*, innata e comune all'umanità nel suo complesso (*ius naturae secundarium*). Questa costruzione dogmatica, secondo Straumann, troverebbe la propria ispirazione nel primo libro del *De legibus* ciceroniano, fondato sullo Stoicismo ortodosso².

² Specificamente, leg. 1, 22-23, Atticus: *Perge, quaeso. Nam id quod tibi concessi, quorsus pertineat, exspecto; Marcus: Non faciam longius. Huc enim pertinet: animal hoc providum, sagax, multiplex, acutum, memor, plenum rationis et consilii, quem vocamus hominem, praeclara quadam condicione generatum esse a supremo deo. Solum est enim ex tot animantium generibus atque naturis particeps rationis et cogitationis, quom cetera sint omnia expertia. Quid est autem, non dicam in homine, sed in omni caelo atque terra, ratione divinius? Quae quom adolevit atque perfecta est, nominatur rite sapientia. 23. Est igitur, quoniam nihil est ratione melius, eaque <est> et in homine et in deo, prima homini cum deo rationis societas. Inter quos autem ratio, inter eosdem etiam recta ratio [et] communis est: quae cum sit lex, lege quoque consociati homines cum dis putandi sumus. Inter quos porro est communio legis, inter eos communio iuris est. Quibus autem haec sunt inter eos communia, ei civitatis eiusdem habendi sunt. Si vero isdem imperiis et potestatibus parent, multo iam magis parent [autem] huic caelesti descriptioni mentique divinae et praepotenti deo, ut*

Il filosofo olandese riprende, da Cicerone, altresì il ragionamento e le motivazioni posti alle basi della critica allo scettico Carneade, secondo cui non sarebbe ravvisabile, perché inesistente, alcun sistema di diritto naturale: gli uomini avrebbero creato la legge esclusivamente *pro utilitate* e la stessa appariva mutevole e soggetta a continui cambiamenti.

Nonostante tale profondo ed insanabile contrasto di opinioni, Grozio concordava con Carneade in relazione all'idea secondo cui, per persuadere qualcuno dell'esistenza del diritto naturale, fosse preferibile e più efficace adottare un metodo empirico, piuttosto che uno *a priori*: qualora fosse individuabile, da fonti diversificate (storiche, letterarie e filosofiche)³, ascrivibili a differenti periodi storici e variamente localizzati, il medesimo principio, allora quest'ultimo avrebbe potuto essere ricondotto ad un'unica *causa universalis*⁴.

Il metodo su descritto non era tuttavia l'unico adottato da Grozio al fine di dimostrare la sussistenza del diritto naturale: nei *Prolegomena* (39) veniva infatti esposta la *ratiocinatio*, consistente nella costruzione di prove idonee a dimostrare l'assunto che si intende affermare, partendo da affermazioni non contestabili, poste in correlazione mediante enunciati logici.

Tali ultimi aspetti evidenziano il filo conduttore del volume di Straumann, già sviluppata in altri saggi⁵, secondo cui il sistema di diritto naturale individuato dal filosofo coinciderebbe rilevantemente con i testi ed i

iam universus <sit> hic mundus una civitas communis deorum atque hominum existimanda. Et quod in civitatibus ratione quadam, de qua dicitur idoneo loco, agnationibus familiarum distinguuntur status, id in rerum natura tanto est magnificentius tantoque praeclarium, ut homines deorum agnatione et gente teneantur.

³ Corrispondenti, peraltro, a quelle indicate da Quintiliano come necessarie per la formazione degli oratori.

⁴ Straumann evidenzia (63 n. 53) l'influenza di Gaio, citando sul punto D. 1, 1, 9 (Gai. 1 *inst.*), *Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur. Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur.*

⁵ *Appetitus societatis and oikeiosis: Hugo Grotius' Ciceronian Argument for Natural Law and Just War*, «Grotiana» 24-25, 2003-2004; *The right to punish as a Just Cause of War in Hugo Grotius' Natural Law*, «Studies in the History of Ethics» 2, February 2006; *Ancient Caesarian Lawyers in a State of Nature: Roman Tradition and Natural Rights in Hugo Grotius' De iure praedae*, «Political Theory» 34, 2006; *Natural Rights and Roman Law in Hugo Grotius' Theses LVI, De iure praedae and Defensio capitis quinti maris liberi*, «Grotiana» 26-28, 2005-2007; *Is Modern Liberty Ancient? Roman Remedies and Natural Rights in Hugo Grotius' Early Works on Natural Law*, «Law and History Review» 27, 1, 2009; *Introduction* (with Benedict Kingsbury), in Alberico Gentili, *The Wars of the Romans: A Critical Edition and Translation of De armis Romanis*, ed. B. Kingsbury and B. Straumann, Oxford 2011.

principi di diritto romano, contenuti in raccolte tipicamente giuridiche ed in altre letterarie, storiche e filosofiche che, per la loro formulazione, erano idonee a valicare i confini territoriali e a porsi quali regole universali.

Più precisamente, l'Autore evidenzia il ruolo di assoluta preminenza, nella creazione del sistema di diritto formulato da Grozio, delle fonti romane del *Digesto* e dello Stoicismo ciceroniano, non tanto in relazione ad una semplice analisi quantitativa delle citazioni utilizzate nella redazione delle proprie opere, bensì alla luce del valore attribuito a tali fonti⁶.

Ciò appare di lineare chiarezza nella considerazione, svolta dall'Autore nel capitolo quinto, per cui l'etica aristotelica è stata utilizzata solo in minima parte dal giurista olandese, che intendeva individuare delle regole di condotta che prescindessero dalla moralità del soggetto agente: i principi esposti da Aristotele vengono, infatti, recuperati solo nella misura in cui fosse possibile una loro conciliazione con le categorie delle obbligazioni e della proprietà privata, così come sviluppate dal diritto romano⁷.

Particolarmente rilevanti appaiono le cause, che, secondo Straumann, hanno determinato la predilezione di Grozio per le fonti romane, oltre ovviamente ad una formazione da giurista e umanista che, *prima facie*, potrebbe apparire quella fondamentale. In particolare, le stesse vengono ricondotte a quattro caratteristiche del diritto romano: la prima consiste nella neutralità e secolarità dello stesso, non condizionato da una matrice cristiana, come evidenziato dallo stesso filosofo in *Mare liberum*, laddove afferma l'autonomia del sistema di diritto naturale dalle Sacre Scritture⁸.

La seconda ragione attiene al concetto di libertà dei mari, già sviluppato nella dottrina romana e particolarmente rilevante nel sistema di diritto che Grozio intendeva creare. La terza, invece, risiede nella congenialità ed utilità di creare un parallelismo tra l'imperialismo olandese e quello romano e, infine, la sussistenza dello sviluppato settore del diritto mercantile, che aveva posto le basi per la genesi del *ius gentium*, scaturito dalle esigenze socio-economiche di porre in essere negozi con i *peregrini*.

⁶ Straumann precisa, invero, nella Prefazione (9), come Grozio, sebbene citi una molteplicità di fonti, non attribuisca a tutte la stessa rilevanza.

⁷ L'Autore espone, infatti, come «The identification of Aristotle's corrective justice with the doctrine of obligations in the Roman law of the Digest is typical of Grotius' way of dealing with classical sources and, substantively speaking, constitutes the crucial move to gear the Aristotelian framework of justice towards a theory of justice ultimately inspired by Cicero and the Roman jurists that has nothing in common with Aristotle's eudaimonistic concerns» (123-124).

⁸ ML 5, *Sed quod hic proponimus nihil cum istis commune habet [...] non ex divini codicis pendet explicatione, cuius multa multi non capiunt.*

Tali rilievi si pongono in stretta connessione con l'intento di partenza di Grozio, consistente nella ricerca di strumenti attraverso cui giustificare e supportare le azioni della Compagnia olandese delle Indie Orientali avverso l'impero coloniale portoghese, idonee a rompere gli equilibri geopolitici in Oriente.

Al fine di minare le fondamenta del privilegio portoghese sulle Indie Orientali, la pubblicazione di *Mare liberum* si pone nell'ottica di ricercare un sistema di diritto naturale, che potesse regolamentare il diritto del mare. Ed è proprio in tale contesto che si ravvisa, più chiaramente, l'attenzione di Grozio per le idee espresse da Cicerone: rilevanza centrale riveste, in materia, la nozione di *oikeiosis*, esaminata specificamente da Straumann nel capitolo quarto del volume in esame.

Il concetto di *appetitus societatis*, contenuto nella prima edizione del *De iure belli ac pacis* del 1625, può infatti essere equiparato, in termini di contenuto, a quello di *oikeiosis*, così come descritta da Cicerone ed esplicantesi in due diversi profili: da una parte, infatti, l'istinto di "self-preservation", proprio di ciascun essere umano; dall'altra il senso di appartenenza alla comunità.

Entrambi tali elementi vengono ripresi e sintetizzati nel pensiero formulato dal filosofo, secondo cui il sistema di diritto naturale troverebbe la propria ragion d'essere nella innata tendenza dell'uomo ad istituire una comunità con i propri simili e, dunque, nell'*appetitus societatis*.

Il parallelismo tra l'imperialismo olandese e quello romano è specificamente oggetto di un paragrafo (*The war of the VOC in Southeast Asia and the Roman tradition of just war*), contenuto nel capitolo 6: si evidenzia, in questa sede, il recupero da parte di Grozio del concetto di *bellum iustum*, di rilevanza centrale nella disciplina bellica romana. In particolare, nell'intento di attingere agli aspetti della ricostruzione ciceroniana sulle condizioni necessarie al fine di muovere una guerra giusta e legittima, il filosofo seleziona esclusivamente i presupposti che ritiene necessari per giustificare la condotta della Compagnia delle Indie Orientali ai danni del Portogallo.

Così, in relazione ai requisiti individuati da Cicerone⁹, particolare rilievo viene attribuito a quello attinente alla necessità di recuperare la proprietà, mentre vengono abbandonati quelli della *denuntiatio* e *indic-*

⁹ Il passo in questione è Cic. *rep.* 3, 35, *Illā iniusta bella sunt quae sunt sine causa suscepta. Nam extra ulciscendi aut propulsandorum hostium causa bellum geri iustum nullum potest. Nullum bellum iustum habetur nisi denuntiatum, nisi dictum, nisi de repetitis rebus.*

tio, sostenendo che, al contrario del primo, questi ultimi avrebbero trovato la propria ragion d'essere nel *ius civile* e non avrebbero, pertanto, rivestito carattere di universalità. Sul punto, il tratto distintivo della ricostruzione di Grozio consiste, inoltre, nella connessione della dottrina della guerra giusta con i principi di diritto privato contenuti nella *lex Aquilia*, così da legittimare la condotta della VOC, anche se considerata come soggetto di diritto privato, del tutto indipendente dal governo olandese.

Straumann mostra, infine, nell'epilogo dell'opera, come la metodologia adoperata da Grozio, nella costruzione del proprio sistema di diritto naturale, sia stata ampiamente utilizzata come punto di riferimento per il diritto positivo dal 1700 in poi, sia privato che costituzionale. A titolo esemplificativo, si evidenzia come la Suprema Corte statunitense abbia citato il *De iure belli ac pacis* 76 volte nelle proprie decisioni: alla luce di quanto esposto nel corso del volume, l'Autore rileva come, in conclusione, i sistemi liberali possano e debbano essere letti in stretta connessione con le fonti di tradizione romanistica che, come sottolineato in *Roman Law in the State of Nature*, assurgono a elementi imprescindibili e di primario valore nella filosofia di Grozio.

Sul punto, di particolare pregio risulta lo sforzo di Straumann di far comprendere come, nonostante l'approccio tipicamente casistico del diritto romano, Grozio abbia cercato, nell'ottica di creare un apparato giuridico autosufficiente, di ricercare tale sistematicità nelle fonti giurisprudenziali, arricchendole con le dottrine etiche e filosofiche prescelte: il risultato, perfettamente aderente all'obiettivo prefissatosi, è quello della costruzione di un apparato normativo e di principi, idoneo a porsi al di fuori ed al di sopra di qualsiasi sistema di governo, a partire dalla capacità del diritto romano di porsi quale riferimento sia in una dimensione verticale, nel corso delle varie epoche storiche, sia in una orizzontale, a prescindere dalla localizzazione geografica del contesto di riferimento.

Laura DI TURSI

